



COMUNE DI LIVORNO

RIUNIONE NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE

Delibera di G.C. n. 658 ed Determina del D.G. n. 10158 del 15/12/2025

CONTRIBUTO TECNICO ISTRUTTORIO SETTORE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

OGGETTO: P.G.T.U. Piano Generale del Traffico Urbano. Procedura per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i.i.

PROPONENTE: Dipartimento Lavori Pubblici - Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture del Comune di Livorno

Visto:

- la nota prot.76819 del 09.06.2026, trasmessa dal Dipartimento Assetto del territorio, Settore Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione urbana, con la quale veniva convocato il Nucleo tecnico di Valutazione (NTV) per la valutazione della documentazione trasmessa dal Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture del Comune di Livorno, relativa alla procedura per la verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i.i., del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Livorno (PGTU), al fine della formulazione del contributo tecnico - istruttorio a supporto dell'Autorità Competente in merito all'emissione del provvedimento di verifica per l'esclusione o meno del piano alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Gli uffici comunali, *Autorizzazioni Ambientali e Bonifiche e Transizione Ecologica* per esprimere il contributo del Settore Ambiente e Transizione Ecologica, in merito alle tematiche di propria competenza, valutano quanto segue:

Esaminata la documentazione tecnica inviata dal Proponente, riteniamo che non vi siano le condizioni per escludere il Piano dalla VAS, per due motivi fondamentali:

1) dalla lettura della documentazione e in particolare del Rapporto Preliminare di Verifica di assoggettabilità a VAS, emergono delle questioni di carattere ambientale non opportunamente trattate:

- il rapporto preliminare risulta puramente qualitativo non scendendo nel merito delle questioni con aspetti concreti e quantificabili neanche in linea di massima;
- le tematiche della qualità dell'aria e dell'acustica non sono state approfondite come necessario, in quanto non sono state prese in considerazione le criticità del territorio e le numerose segnalazioni ed esposti agli atti dell'A.C. su tali tematiche, elementi che sono di fondamentale importanza per gli

scopi del PGTU, che è proprio uno strumento che può determinare miglioramenti su aspetti critici relativi all'acustica e alla qualità dell'aria del proprio territorio.

2) nel PGTU risultano comprese opere che saranno soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, come dichiarato dal tecnico progettista, che alla pag 75 del Rapporto Preliminare di Verifica di assoggettabilità a VAS scrive quanto segue:

“Gli interventi contenuti all'interno del PGTU, ancora non ben delineati dal punto di vista progettuale, saranno oggetto di una progettazione definitiva prima della loro attuazione. Il processo di progettazione sarà oggetto delle attenzioni ambientali relative al loro carattere e dimensione (VIA, VAS, variante urbanistica, VINCA)”

Essendo nel PGTU comprese opere che saranno soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, secondo il disposto della **L.R. n.10/2010 art. 5 c. 2 del Titolo II, il piano risulta soggetto obbligatoriamente a VAS**. L'articolo riporta quanto segue:

“Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA.”

Pertanto sotto il profilo ambientale non sembrano esistere i presupposti per non assoggettare a VAS il Piano Generale del Traffico Urbano così come proposto.